



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

“Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale”

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 luglio 2018, n. 7110, con il quale è designato, in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura di questo Ministero;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1022 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 172/1 del 26 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 336/14 del 30 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2019, n. 13128, recante "Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainanti reti a strascico a divergenti (OTB), reti gemelle a divergenti (OTT) e/o sfogliare-rapidi (TBB)2 - Annualità 2020 e misure di gestione nelle GSA 9, 10 e 11";

CONSIDERATO che i dati relativi alle attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, dimostrano che, per alcuni segmenti di flotta, è stato superato lo sforzo massimo consentito espresso in giorni di pesca, come riportato nell'allegato 1, tabelle a) e b) del regolamento (UE) n. 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, in linea con l'articolo 9, comma 3 del regolamento (UE) n. 2019/1022 citato in premessa, il trasferimento di sforzo espresso in giorni di pesca, tra segmenti di flotta, al fine di colmare il disavanzo e poter garantire, altresì, la prosecuzione dell'attività di pesca in tutti i segmenti di flotta;

TENUTO CONTO che la procedura prevista all'articolo 9, comma 3 del regolamento (UE) n. 2019/1022 è stata già adottata da altri Stati Membri in applicazione di quanto previsto dal piano pluriennale di cui al medesimo regolamento.

DECRETA

Art. 1

***(Fattori di conversione per il trasferimento di sforzo
espresso in giorni di pesca tra segmenti di flotta diversi)***

1. Sono adottati i seguenti fattori di conversione per il trasferimento di giorni di pesca tra gruppi di sforzo di pesca nelle GSA del Mediterraneo occidentale (GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11):

- a) Trasferimento di sforzo da un segmento superiore a qualsiasi segmento inferiore, rapporto di conversione 1:1.
- b) Trasferimento di sforzo da un segmento inferiore al segmento superiore immediatamente successivo, rapporto di conversione 1:1.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- c) Trasferimento di sforzo da un segmento inferiore al segmento superiore seguente il segmento immediatamente successivo, rapporto di conversione 1,2:1;
- d) Trasferimento di sforzo dal segmento con lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri al segmento con lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, rapporto di conversione 1,3:1;

2. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a modificare i fattori di conversione di cui al presente articolo e la tabella riportata all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è altresì pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed è divulgato mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto.

Teresa Bellanova

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca nelle GSA (8, 9, 10, 11)

Codice del gruppo di sforzo di pesca	Lunghezza fuori tutto delle navi	Gruppo di stock	Assegnazione iniziale	Spostamento	Assegnazione dopo lo spostamento	Assegnazione consumata (30/09/2020)	Percentuale quota consumata	Assegnazione disponibile dopo lo spostamento
EFF1/MED2_T R1	< 12 m	Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	3081	0	3081	2086	67,71%	995
EFF1/MED2_T R2	≥ 12 m e < 18 m		46350	- 8000	38350	20806	54,25%	17544
EFF1/MED2_T R3	≥ 18 m e < 24 m		31170	3000	34170	24824	72,65%	9346
EFF1/MED2_T R4	≥ 24 m		4160	4167	8327	4786	57,48%	3541
EFF2/MED2_T R1	< 12 m	Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.	510	0	510	55	10,78%	455
EFF2/MED2_T R2	≥ 12 m e < 18 m		3760	- 700	3060	1369	44,74%	1691
EFF2/MED2_T R3	≥ 18 m e < 24 m		3028	- 300	2728	1875	68,73%	853
EFF2/MED2_T R4	≥ 24 m		405	883	1288	759	58,93%	529